



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU".

L'anno **duemiladodici**, addì **ventotto**, del mese di **giugno**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
COSTANTINO CLAUDIO	SINDACO	X	
AIMETTI LUCA	CONSIGLIERE		X
RIBETTO MARCO	CONSIGLIERE	X	
GIORDANO NICOLA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
TRON GIOVANNINO	CONSIGLIERE	X	
PONZA ERNESTO	CONSIGLIERE	X	
PERRO SARA	CONSIGLIERE	X	
BLANC MARINA	CONSIGLIERE	X	
SCHIAVO FABRIZIO	CONSIGLIERE		X
GAY MARCO	CONSIGLIERE	X	
CALASSO COSIMO	CONSIGLIERE		X
ROCCA MARIA FIORINA	CONSIGLIERE		X
FRANZE' DOMENICO AURELIO	CONSIGLIERE		X
VENTRE MARCO	CONSIGLIERE	X	
FUSCA' PASQUALE	CONSIGLIERE		X
GAIDO RENZO	CONSIGLIERE	X	
DONATO SALVATORE	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	6

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **CARPINELLI DR.SSA PIA**il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **COSTANTINO CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA: DELIBERA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale unica/propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica/propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Considerato che **a decorrere dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale unica/propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 dove all'art. 9, comma 8 si prevede che *"Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26"*

PROPOSTA: DELIBERA

febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale unica/propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 %**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato, inoltre, che **per gli anni 2012 e 2013** la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

Evidenziato che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Vista la bozza del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "I.M.U." allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Il Consigliere GAIDO Renzo afferma che il funzionamento degli Uffici è in pessimo stato e che bisognerebbe rispettare le tempistiche nel mettere il materiale del Consiglio a disposizione dei consiglieri.

DATO ATTO che esce il Consigliere ROCCA Maria Fiorina;

Visti i pareri espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Minoranza)

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** l'allegato "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "I.M.U.";
3. **di dare atto** che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale unica/propria, in via sperimentale;

PROPOSTA: DELIBERA

4. **di determinare** le aliquote dell'imposta annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
5. **di inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. **di dare atto** che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/000;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Conn. 10 voti favorevoli e n. 1 astenuto (GAIDO Renzo) resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

.

PROPOSTA: DELIBERA

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to COSTANTINO CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARPINELLI DR.SSA PIA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale di Villar Perosa attesta che la presente deliberazione viene affissa all' albo pretorio dell' Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ così come prescritto dall' art. 124 c.1 del D.lgs 18.8.2000, n° 267.

Villar Perosa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Villar Perosa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale di Villar Perosa, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ così come prescritto dall' art. 124 del D.lgs 18.8.2000 n° 267 senza reclami.

E' divenuta definitivamente esecutive il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs 267/2000);

Villar Perosa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PROPOSTA: DELIBERA